

LIGURIA 2008

1 *Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*

1.1 *Plurisettoriali*

(a) *L.r. 6 giugno 2008, n. 14 (B.U. 11 giugno 2008, n. 5)*

Disposizioni di adeguamento della normativa regionale.

Vengono modificate numerose leggi regionali, tra le quali:

- l.r. 35/2006 (Conservazione uccelli selvatici; misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale, vedi *Liguria, 2006, 1.2 c*), relativamente ai divieti dell'attività venatoria;
- l.r. 1/2007 (Testo unico in materia di commercio, vedi *Liguria, 2007, 1.2 a*), relativamente alle date per le vendite di fine stagione;
- l.r. 18/2007 (Raccolta, coltivazione, commercializzazione tartufi, vedi *Liguria, 2007, 1.2 e*), relativamente alle date per la raccolta;
- l.r. 2/2008 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari, vedi *Liguria, 2008,*), relativamente alla definizione di "villaggi turistici" e di "occupazione stanziale", alle norme di carattere urbanistico per villaggi turistici e campeggi, alle norme transitorie per le strutture ricettive all'aria aperta.

1.2 *Settoriali*

(a) *L.r. 7 febbraio 2008, n. 2 (B.U. 13 febbraio 2008, n. 1)*

Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari.

La legge disciplina l'offerta turistica regionale esercitata attraverso le strutture ricettive, le strutture balneari, i centri di immersione e di addestramento subacqueo, attribuendo le funzioni amministrative alle province, se non espressamente mantenute alla regione o esercitate dai comuni.

Il titolo II della legge è dedicato alle strutture ricettive alberghiere (distinte in alberghi, residenze turistico-alberghiere, residenze d'epoca, locande, alberghi diffusi) e all'aria aperta (villaggi turistici e campeggi); il titolo III disciplina le altre forme di strutture ricettive (case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati ad uso turistico, aree di sosta, mini aree di sosta, agriturismo).

Il titolo IV disciplina le strutture balneari (stabilimenti, spiagge libere attrezzate, spiagge libere, spiagge asservite); il titolo V è invece dedicato ai centri di immersione e di addestramento subacqueo.

Il titolo VI (norme comuni) contiene disposizioni per la classificazione delle varie strutture, per le procedure amministrative relative all'autorizzazione all'esercizio, per l'attuazione della vigilanza e per le sanzioni.

E' prevista l'emanazione di regolamenti che devono disciplinare i requisiti tecnico-estetici, igienico-sanitari, le dotazioni e le caratteristiche delle varie strutture considerate, nonché i servizi da fornirsi dalle stesse; dalla data di entrata in vigore di ogni singolo regolamento, sono abrogate le leggi regionali corrispondenti alle materie da esso disciplinate, per un totale di 22, oltre a 5 articoli di un'altra.

(b) L.r. 6 giugno 2008, n. 12 (B.U. 11 giugno 2008, n. 5)

Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alle legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modifiche e integrazioni.

La legge definisce il regime di caccia programmata: vengono disciplinati periodi di caccia, specie cacciabili e relativi periodi di caccia, specie vietate, prelievo venatorio del cinghiale e prelievo degli ungulati in forma selettiva, caccia nella zona delle Alpi, zone di protezione speciale, orari di caccia, caccia con il falco e con l'arco, allenamento cani, carniere massimo giornaliero e stagionale.

Le province, per motivi specifici, possono disporre ulteriori limitazioni all'attività venatoria.

Le modifiche apportate alla legge citata nel titolo sono relative ai piani faunistico-venatori provinciali.

(c) R.r. 1 agosto 2008, n. 3 (B.U. 6 agosto 2008, n. 11)

Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1 (Regolamento per l'istituzione di strutture private per la caccia).

Le modifiche apportate sono relative, tra l'altro, alle concessioni di azienda.

(d) L.r. 1 agosto 2008, n. 29 (B.U. 6 agosto 2008, n. 11)

Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale).

La modifica apportata alla legge citata nel titolo (vedi *Liguria, 2006, 1.2 b*) consiste nella sostituzione dell'articolo 4 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni attribuite alle province). Viene inoltre abrogata la legge regionale 13/1991 (Contributi alle amministrazioni provinciali per il finanziamento delle deleghe in materia turistica).

(e) R.r. 23 settembre 2008, n. 4 (B.U. 1 ottobre 2008, n. 12)

Disposizioni di attuazione della disciplina dell'attività agrituristica di cui alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37.

Il presente regolamento contiene disposizioni di attuazione della legge regionale citata nel titolo (vedi *Liguria, 2007, 1.2 i*).

La finalità perseguita è quella di contribuire allo sviluppo dello spazio rurale, alla valorizzazione dei prodotti tradizionali e di qualità, alla conservazione delle tradizioni culturali del mondo rurale e ad una corretta educazione alimentare.

Dopo la definizione di "attività agrituristiche", il titolo II ne contiene la disciplina dettagliata, mentre il titolo III dispone in merito alle funzioni amministrative della regione e dei comuni.

L'allegato 1 contiene disposizioni igienico-sanitarie per la preparazione e la somministrazione di alimenti; completano il testo una serie di tabelle, contenenti parametri di tempo lavoro per la coltivazione del fondo, le pratiche silvicole e l'allevamento animale; parametri di tempo lavoro per le attività di trasformazione dei propri prodotti in azienda;

parametri di tempo lavoro connesso all'attività agrituristica; calcolo per determinare il numero di giornate lavorative per esercitare l'attività agrituristica; elenco delle zone a prevalente interesse agrituristico; parametri e calcoli per la valutazione in termini di valori medi stimati sulla potenzialità dell'azienda agricola a produrre prodotti utili per la somministrazione dei pasti nella ristorazione agrituristica.

(f) *L.r. 15 ottobre 2008, n. 36 (B.U. 21 ottobre 2008, n. 14)*

Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2001, n. 19 (Norme per la disciplina degli operatori del turismo subacqueo).

Le principali modifiche riguardano l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo; la domanda di iscrizione, e il suo rinnovo, all'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo; l'istituzione della commissione tecnica regionale per le attività subacquee a scopo turistico e ricreativo; le sanzioni.

2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

(a) *L.r. 11 marzo 2008, n. 3 (B.U. 12 marzo 2008, n. 2)*

Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali.

Finalità della legge è il sostegno alle attività commerciali, in particolare del settore delle piccole imprese, perseguendo anche il miglioramento della qualità e dell'efficienza della rete distributiva.

Nel titolo II sono previsti contributi in conto interessi alle imprese commerciali che investono in direzione della qualificazione, specializzazione, trasformazione della propria attività (acquisto di beni strumentali e interventi edilizi).

Nel titolo III si prevedono contributi per le imprese commerciali, turistiche, artigiane, agrituristiche, aperte al pubblico, ed esposte al rischio criminalità, per favorire l'acquisto e l'installazione di impianti di sicurezza nei locali in cui svolgono l'attività.

Nel titolo IV sono previsti incentivi alle iniziative partecipate da soggetti pubblici e privati finalizzate allo sviluppo della rete distributiva e alla qualificazione del servizio commerciale.

Le botteghe storiche sono oggetto di misure specifiche, a seguito di un censimento eseguito dai comuni in base a criteri stabiliti dalla regione, e sono realizzate grazie al "Fondo per il restauro conservativo delle Botteghe Storiche", istituito presso la Finanziaria regionale.

I titoli VI e VII prevedono rispettivamente misure per l'accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese commerciali, ed agevolazioni per la creazione di nuove piccole imprese commerciali.

Vengono infine abrogate tre leggi regionali e parti di altre leggi, che trattavano parzialmente aspetti organicamente disciplinati nella presente.

(b) L.r. 6 giugno 2008, n. 13 (B.U. 11 giugno 2008, n. 5)

Norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione.

Finalità della legge è il mantenimento delle spiagge libere ed attrezzate liguri, come previsto nelle linee guida approvate dalla giunta regionale. Vengono quindi previsti contributi ai comuni costieri per la realizzazione di un servizio di vigilanza con personale qualificato, per favorire l'accesso a soggetti con problemi motori, per l'igiene e la pulizia delle spiagge.

(c) L.r. 6 giugno 2008, n. 15 (B.U. 11 giugno 2008, n. 5)

Incentivi alle piccole e medie imprese (Pmi) per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica.

La legge disciplina gli interventi regionali a favore della qualificazione e dello sviluppo dell'offerta turistica ligure. La regione, oltre a stipulare appositi accordi o convenzioni con enti economici e finanziari, istituti di credito, confidi e associazioni di categoria degli operatori turistici, finalizzati ad agevolare l'accesso al credito da parte delle Pmi del settore, concede contributi in conto interessi, aiuti rimborsabili, contributi in conto capitale. Vengono definiti i soggetti destinatari, le iniziative ammesse, la misura del contributo.

Sono abrogate 5 leggi regionali emanate tra il 1984 e il 2001.

4. *Leggi finanziarie*

5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*